



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n.382 TFT 31 del 30 GIUGNO 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

**Riunione del giorno 30 giugno 2020.**

**Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il  
rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe**

### **DEFERIMENTI**

**Procedimento n.109/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta  
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore  
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Benanti Antonino (Presidente Società A.S.D. New Pozzallo dei fatti);  
società A.S.D. New Pozzallo.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11116/340 del 26/02/2020:

- il sig. Benanti Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Pozzallo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 60 della 30/08/2018 FIGC, nonché all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 del 4/7/18 LND CRS per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionale durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. New Pozzallo ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Benanti Antonino.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Benanti Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Pozzallo;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. New Pozzallo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. New Pozzallo non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. New Pozzallo Sig. Benanti Antonino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:  
 mesi due di inibizione a carico del sig. Benanti Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Pozzallo;  
 ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. New Pozzallo.  
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
 Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.110/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
 Sig. Infurna Salvatore (Presidente Società A.S.D. Atletico Favara all'epoca dei fatti);  
 società A.S.D. Atletico Favara.  
 Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11125/352 del 27/02/2020:

- il sig. Infurna salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Favara per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 lett. E e Ea Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché all'art. 23 e 38 comma 1 N.O.I.F. per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Novara Carlo di svolgere l'attività di allenatore nelle gare ASD Atl. Favara /Marianopoli del 21.9.18 e ASD Atl. Favara/Accademia Mazzarinense del 4.11.18 e del 28.10.18, nonostante fosse privo di tesseramento presso il Settore Tecnico e per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra partecipante al Campionato di Seconda Categoria durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Atletico Favara ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Infurna Salvatore e dal sig. Novara Carlo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Infurna Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Favara;  
 ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Atletico Favara.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria ASD Atl. Favara /Marianopoli del 21.9.18 e ASD Atl. Favara/Accademia Mazzarinense del 4.11.18 e del 28.10.18 è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara quale tecnico il sig. Novara Carlo, soggetto non regolarmente tesserato, omettendo pertanto di tesserare durante stagione sportiva 2018-19 un allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Atletico Favara Sig. Infurna Salvatore e il sig. Novara Carlo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:  
 mesi tre di inibizione a carico del sig. Infurna Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Favara;  
 ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Atletico Favara.  
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
 Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.111/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
 Sig. Giannone Pietro (Presidente Società Pol. Aci Bonaccorsi A.S.D. dei fatti);  
 società Pol. Aci Bonaccorsi A.S.D.  
 Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10719/375 del 19/02/2020:

- il sig. Giannone Pietro, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Aci Bonaccorsi A.S.D. per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 60 della 30/08/2018 FIGC, nonché all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 del 4/7/18 LND CRS per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società Pol. Aci Bonaccorsi A.S.D. ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Giannone Pietro.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:  
 mesi quattro di inibizione a carico del sig. Giannone Pietro, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Aci Bonaccorsi A.S.D.;  
 ammenda di € 400,00 a carico della società Pol. Aci Bonaccorsi A.S.D.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla Pol. Aci Bonaccorsi A.S.D. non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. Aci Bonaccorsi A.S.D. Giannone Pietro omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Giannone Pietro, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Aci Bonaccorsi A.S.D.;

ammenda di € 200,00 a carico della società Pol. Aci Bonaccorsi A.S.D.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.112/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Salone Concetto (Presidente Società C.S. Kamarina all'epoca dei fatti);  
società C.S. Kamarina.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato regionale Calcio a 5 Serie C1.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11017/377 del 25/02/2020:

- il sig. Salone Concetto, all'epoca dei fatti Presidente della società C.S. Kamarina per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Ca Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 60 della 30/08/2018 FIGC, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra di Calcio a 5 Serie C1 durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società C.S. Kamarina ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Salone Concetto.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Salone Concetto, all'epoca dei fatti Presidente della società C.S. Kamarina;

ammenda di € 600,00 a carico della società C.S. Kamarina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato regionale di Calcio a 5 Serie C1 stagione sportiva 2018-19 disputate dalla C.S. Kamarina non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della C.S. Kamarina sig. Salone Concetto omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Salone Concetto, all'epoca dei fatti Presidente della società C.S. Kamarina;

ammenda di € 300,00 a carico della società C.S. Kamarina.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.113/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Tumminelli Giuseppe (Presidente Società A.S.D. PSG Vigor San Cataldo all'epoca dei fatti);

società A.S.D. PSG Vigor San Cataldo.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato regionale Calcio a 5 Serie C1.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11023/378 del 25/02/2020:

- il sig. Tumminelli Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. PSG Vigor San Cataldo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Ca Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 60 della 30/08/2018 FIGC, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra di Calcio a 5 Serie C1 durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. PSG Vigor San Cataldo ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Tumminelli Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale per le parti deferite è comparso il sig. Tumminelli Giuseppe, Presidente della società deferita, il quale ha ammesso sostanzialmente i fatti oggetto del presente deferimento invocando tuttavia la buona fede e chiedendo applicarsi le sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Tumminelli Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. PSG Vigor San Cataldo;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. PSG Vigor San Cataldo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato regionale di Calcio a 5 Serie C1 stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. PSG Vigor San Cataldo non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. A.S.D. PSG Vigor San Cataldo sig. Tumminelli Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, conseguentemente trovare parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, dovendosi riconoscere la buona fede della società deferita e pertanto applicarsi le sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Tumminelli Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. PSG Vigor San Cataldo;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. PSG Vigor San Cataldo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.114/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Lo Porto Antonino (Presidente Società A.S.D. Audace Club Palermo all'epoca dei fatti);

Sig. Catanzaro Umberto (Dirigente Società A.S.D. Audace Club Palermo all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Audace Club Palermo

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11075/381 del 26/02/2020:

- il sig. Lo Porto Antonino (Presidente Società A.S.D. Audace Club Palermo all'epoca dei fatti), per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 60 della 30/08/2018 FIGC, nonché all'art. 23 N.O.I.F. per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- Il sig. Catanzaro Umberto (Dirigente Società A.S.D. Audace Club Palermo all'epoca dei fatti), per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 60 della 30/08/2018 FIGC, nonché all'art. 23 N.O.I.F. per aver svolto l'attività di allenatore, in mancanza di tesseramento e abilitazione presso il Settore Tecnico della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019
- la società A.S.D. Audace Club Palermo ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Gandolfo Jose Luigi e dal dirigente Catanzaro Umberto.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite è comparso il sig. Lo Porto Antonino, Presidente della società, il quale ha ammesso sostanzialmente i fatti oggetto del presente deferimento invocando tuttavia la buona fede e chiedendo applicarsi le sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Gandolfo Jose Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Audace Club Palermo;

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Catanzaro Umberto all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Audace Club Palermo;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Audace Club Palermo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Audace Club Palermo è stato indicato come allenatore nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Catanzaro Umberto, dirigente privo di tesseramento e abilitazione presso il settore tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Audace Club Palermo Sig. Lo Porto Antonino e il Dirigente Sig. Catanzaro Umberto omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, conseguentemente trovare parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, dovendosi riconoscere la buona fede della società deferita e pertanto applicarsi le sanzioni, come indicate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno e gg 20 di inibizione a carico del sig. Gandolfo Jose Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Audace Club Palermo;

mesi uno e gg 20 di inibizione a carico del sig. Catanzaro Umberto, all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Audace Club Palermo;

ammenda di € 180,00 a carico della società A.S.D. Audace Club Palermo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n.115/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Catania Emanuele (Presidente Società A.S.D. Capaci City all'epoca dei fatti);  
 società A.S.D. Capaci City  
 Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11087/393 del 26/02/2020:

- il sig. Catania Emanuele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Capaci City per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 comma 1 e 39 comma 1 lett. Ea Regolamento del Settore Tecnico LND e dal punto 14) del C.U. n. 1 della LND ss 2018/2019, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra di Seconda Categoria durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Capaci City ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Catania Emanuele.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite non si sono presentate, ma hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva con la quale ammettono i fatti contestati e chiedono applicarsi le sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Catania Emanuele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Capaci City;  
 ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Capaci City.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Capaci City non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Capaci City Sig. Catania Emanuele omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Catania Emanuele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Capaci City;  
 ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Capaci City.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
 Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 116/B****Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Beritelli Anna (Presidente Società A.S.D. Città di Nicosia all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Città di Nicosia

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali .

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11100/436 del 26/02/2020:

- il sig. Beritelli Anna, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Nicosia per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché dal C.U. n. 450 LND- CRS del 20/06/2018, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Città di Nicosia ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Beritelli Anna.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Beritelli Anna, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Nicosia;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Città di Nicosia.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Città di Nicosia non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Città di Nicosia omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Beritelli Anna, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Nicosia;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Città di Nicosia.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 117/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. Gandolfo Jose Luigi (Presidente Società A.P.D. Salemi 1930 FC dei fatti);  
società A.P.D. Salemi 1930 FC  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11096/443 del 25/02/2020:

- il sig. Gandolfo Jose Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Salemi 1930 FC per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 60 della 30/08/2018 FIGC, nonché all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 del 4/7/18 LND CRS per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionale durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.P.D. Salemi 1930 FC ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Gandolfo Jose Luigi.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi cinque di inibizione a carico del sig. Gandolfo Jose Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Salemi 1930 FC;  
ammenda di € 500,00 a carico della società A.P.D. Salemi 1930 FC.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.P.D. Salemi 1930 FC non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.P.D. Salemi 1930 FC Sig. Gandolfo Jose Luigi omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Gandolfo Jose Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Salemi 1930 FC;  
ammenda di € 250,00 a carico della società A.P.D. Salemi 1930 FC.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in

osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 118/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Oddo Ilaria (Presidente Società A.S.D. Atl. Campofelice all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Atl Campofelice

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11068/492 del 26/02/2020:

- il sig. Oddo Ilaria, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atl. Campofelice per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché dal C.U. n. 450 LND- CRS del 20/06/2018, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Atl. Campofelice ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Oddo Ilaria.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi cinque di inibizione a carico del sig. Oddo Ilaria, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atl. Campofelice;

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Atl. Campofelice.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Atl. Campofelice non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Atl. Campofelice omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Oddo Ilaria, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atl. Campofelice;

ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Atl. Campofelice.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate

saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 30 giugno 2020**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI